

## Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo  
2. Durata del riposo  
Art. 20a Giorni festivi e cerimonie religiose

LL

Art. 20a

Articolo 20a

# Giorni festivi e cerimonie religiose

- <sup>1</sup> Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.
- <sup>2</sup> Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l'articolo 11.
- <sup>3</sup> Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.

## Capoverso 1

L'unico giorno festivo federale è la festa nazionale (1° agosto). I Cantoni possono parificare alla domenica fino a otto giorni festivi cantonali. Per l'occupazione di lavoratori durante i giorni festivi che sono parificati alla domenica, le aziende assoggettate alla legge sul lavoro necessitano di un'autorizzazione per il lavoro domenicale secondo la legge sul lavoro (riserva OLL 2) ed eventualmente anche di un permesso di polizia giusta la legge cantonale concernente i giorni di riposo (prescrizioni di polizia in materia di riposo domenicale).

Nelle loro leggi concernenti i giorni di riposo i Cantoni sono liberi di designare altri giorni festivi come giorni di riposo pubblici. Tali giorni non sono tuttavia parificati alle domeniche legali, per cui, dal profilo della legge sul lavoro, si tratta di giorni feriali. Per occupare i lavoratori durante questi giorni festivi, le aziende non necessitano quindi di un permesso concernente la durata del lavoro. Non-dimeno, alcune attività sono soggette ad autorizzazione in funzione delle prescrizioni cantonali o comunali in materia di giorni di riposo o di orari di apertura dei negozi. Esse necessitano di un permesso cantonale rilasciato dalla polizia. Ciò è per lo più il caso per le attività che provocano a terzi disturbi quali rumori, odori sgradevoli, grossi assembramenti di persone, ecc.

Se esiste un divieto cantonale o comunale per una determinata attività e non viene rilasciato un permesso di polizia, un'eventuale autorizzazione prevista dalla legge sul lavoro non può essere utilizzata pienamente, a causa della riserva formulata all'articolo 71 lettera c di detta legge in materia di prescrizioni cantonali di polizia. Viceversa, un permesso rilasciato dalla polizia cantonale, ad esempio per poter tenere aperti alla domenica i negozi di vendita, non può legittimare in quanto tale l'occupazione di lavoratori alla domenica. A questo proposito sono determinanti i criteri previsti dalla legge sul lavoro (prova dell'urgente bisogno o dell'indispensabilità).

## Capoverso 2

I giorni festivi cantonali si basano prevalentemente sulla tradizione cristiana. Il 1° maggio, dichiarato giorno festivo in alcuni Cantoni, costituisce un'eccezione. Affinché anche i lavoratori di un'altra religione possano partecipare alle loro festività religiose, si accorda loro il diritto di prendere libero durante giorni festivi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. In questo caso, il datore di lavoro può ordinare la compensazione del tempo di lavoro perso secondo l'articolo 11 LL.

**Art. 20a**

**LL**

**Indicazioni relative alla legge sul lavoro**

III. Durata del lavoro e del riposo

2. Durata del riposo

Art. 20a Giorni festivi e cerimonie religiose

## **Capoverso 3**

Se esiste la possibilità di assistere a cerimonie religiose durante un'interruzione del lavoro, il datore di lavoro non è tenuto a dare libero al lavoratore (oltre alle pause), anche se è senz'altro libero di farlo.